



Corte di Appello di Bari

Dirigenza Amministrativa

Prot. n. 107 int.

Bari, 12/11/2020

Ordine di Servizio n. 7/2020

Il Dirigente Amministrativo

Considerato che:

A distanza di pochi giorni dall'emanazione decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 (c.d. Decreto Ristori) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Decreto Ristori bis) che ha recato "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

Il citato DL n. 149 con riferimento al sistema giustizia ha introdotto altre misure urgenti, che avranno vigore – al momento - fino al 31/1/2021 in tema di: a) decisione dei giudizi penali di appello; b) sospensione dei termini utili ai fini del computo della prescrizione; c) termini di custodia cautelare nei procedimenti penali.

L'intento normativo è quello di limitare quanto più possibile i contatti tra i giudici e le parti processuali, tra gli stessi membri del collegio giudicante e tra il P.M. e gli avvocati.

Per comodità di lettura si riporta qui di seguito integralmente il testo delle norme di interesse:

Art. 23 Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19

1. *Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.*

2. *Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. **La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.***

3. *Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il dispositivo della decisione e' comunicato alle parti.*

4. La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed e' trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalit  l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello e' fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza e' fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza e' formulata entro il termine perentorio di cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

E' evidente il notevole cambiamento della procedura per la trattazione del giudizio penale di appello – oramai divenuta cartolare - e quanto questo cambiamento coinvolger  la prassi operativa delle cancellerie penali.

Con nota del 6/11/2020 la DGSIA ha comunicato il piano di sviluppo dell'infrastruttura telematica nella quale si prevede la creazione di n. 6 caselle per le Corti di Appello metropolitane, tuttavia, al momento sono stati attivati soltanto n. 3 indirizzi di posta certificata; inoltre da default   stato abilitato anche l'indirizzo di pec amministrativo gi  esistente ed intestato alla dirigenza amministrativa della Corte di Appello di Bari (*dirigente.ca.bari@giustiziacert.it*) per la ricezione degli atti di cui alla norma innanzi detta; quest' ultima soluzione rester  provvisoria ed eventuale fino a quando non andranno a regime i nuovi indirizzi PEC in corso di attivazione; da quel momento, infatti, saranno gli indirizzi di nuova istituzione l'esclusivo riferimento per la ricezione degli atti penali che le parti processuali invieranno (ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del citato DL) agli uffici penali di questa Corte di Appello.

Le specifiche tecniche degli atti che debbono essere trasmessi e delle attivit  sono state fissate dalla DGSIA, da ultimo, nei provvedimenti del 2/11 prot. 10632.ID, 4/11 prot. 10667.ID e del 9/11/2020 prot. 10971.ID che opportunamente si allegano.

Ci  premesso nel prendere atto che la DGSIA che ha effettivamente istituito gli indirizzi di posta certificata per gli uffici destinatari dei depositi di cui all'art. 24 co. 4 del D.L. n.137/2020, al fine di rendere funzionale il nuovo sistema di ricezione atti, stante il limitato numero di pec attivate rispetto agli uffici interni, si dispone che a ciascun indirizzo siano state associati, raggruppandole, pi  sezioni/uffici.

A tali indirizzi di pec verranno abilitati i dipendenti amministrativi che col presente ordine di servizio vengono individuati, con riserva di incrementare il numero dei dipendenti da abilitare fino ad un massimo di 10 per ogni indirizzo.

Il personale titolare ed abilitato all'utilizzo delle caselle pec dedicate   **tenuto a controllare quotidianamente e costantemente le caselle di posta ed a provvedere tempestivamente allo smistamento della corrispondenza agli uffici interessati** per il disbrigo degli ulteriori adempimenti. Tanto al fine di ottemperare pienamente e nei termini alle incombenze poste dalla norma innanzi riportata.

<i>indirizzo mail PEC</i>	<i>Uffici riceventi</i>	<i>Magistrati</i>	<i>Personale abilitato alla ricezione</i>
depositoattipenali.ca.bari@giustiziacert.it	Cancelleria centrale penale		Vitangelo Melilli Rubino Vito Pastore Michele Marcario Antonella
	Prima Sezione Penale	La Malfa Francesca Contento Vittorio Gozzo Ornella Caso Francesco luigi Schiralli Angela De Palo Lucia De Robertis Marina	
depositoattipenali2.ca.bari@giustiziacert.it	Seconda Sezione Penale	Rizzi Francesco Maria Cafaro Eustacchio Polemio Anna Maria Olivieri Del Castillo Roberto Gadaleta Lorenzo	Vitangelo Melilli Nardelli Silvana Scrascia Daniela Piacente Giusy Pappagallo Patrizia
	Terza Sezione Penale	Mattencini Giovanni De Cillis Marcello Zecchillo Francesco Blattmann D'Amely Adolfo Fanizzi Vito Calvanese Celeste	
depositoattipenali3.ca.bari@giustiziacert.it	Quarta Sezione Penale	Labellarte Filippo Gaeta Vittorio Dibisceglia Giuseppe Contento Vittorio Olivieri Del Castillo Roberto Barracchia Paola Vitale Antonello Piliago Alessandra	Vitangelo Melilli Pice Maria Giovanna Carbone Michele Desiati Serena Viti Aida Dolores Blandolino Anna Maria De Palme Anna Maria
	Sezione per i Minorenni e Famiglia	Labellarte Filippo De Cillis Marcello Rizzi Francesco Maria Blattmann D'Ameli Adolfo Caso Francesco Luigi Schiralli Angela Manziona Emma Calvanese Celeste De Robertis Marina Dinisi Giuseppina Di Fonso Silvia Capasso Sergio	
	Corte di Assise 1° sezione	Protomastro Gabriele Zecchillo Francesco Gadaleta Lorenzo Polemio Anna Maria Rosario	
	Corte di Assise 2° sezione	Cafaro Eustacchio Gozzo Ornella Fanizzi Vito	
	Ufficio Impugnazioni		

Inoltre, avvalendosi del disposto di cui all'art. 16 comma 4 del DL n. 179/2012 come convertito nella legge n. 221/2012, si rammenta che resta sempre possibile avvalersi del sistema SNT per la comunicazioni interne con la Procura Generale di Bari, come peraltro da prassi già consolidata in questo ufficio. Ove occorra, per motivi di opportunità, si potrà

concordare con la Procura Generale di Bari che le richieste di trattazione orale ed ogni altra documentazione ai sensi dell'art. 23 del D.L. in parola, vengano trasmesse attraverso le PEC interne di cui attualmente già dispone il SNT e, peraltro, già costantemente presidiate dai responsabili di ciascuna delle sezioni penali di questa Corte di Appello.

Il direttore amministrativo dott. Melilli, coordinatore dell'area penale vorrà, tenere aggiornata questa dirigenza sull'andamento dell'attività.

Si ribadisce che gli accessi dell'utenza esterna diretta agli uffici devono essere limitati allo stretto indispensabile e che devono essere prenotati a mezzo mail. Ove occorran le informazioni di varia natura sulle pratiche potranno essere richieste solo dalle parti processuali e sempre per posta elettronica. Al fine di incrementare l'informazione interna ed esterna, si riportano qui di seguito gli indirizzi di posta ordinaria dei referenti (gli stessi già individuati per il presidio delle caselle di posta certificata):

indirizzi cancelleria centrale/1^ sezione penale:

- Melilli Vitangelo vitangelo.melilli@giustizia.it
- Rubino Vito vito.rubino@giustizia.it
- Marcario Antonella palmaantonella.marcario@giustizia.it

indirizzi 2^ e 3^ sezione penale:

- Nardelli Silvana silvana.nardelli@giustizia.it
- Piacente Giusy giusy.piacente@giustizia.it

indirizzi 4^ sezione + Assise + Uff. Impugnazioni:

- Pice Gianna giovanna.pice@giustizia.it
- Desiati Serena serena.desiati@giustizia.it
- Blandolino Annamaria annamaria.blandolino@giustizia.it

Le modalità concrete di svolgimento dei procedimenti con la nuova forma di contraddittorio "cartolare" e le incombenze relative dovranno essere svolte dalle cancellerie a cui i referenti del presidio delle caselle di pec, smisteranno immediatamente gli atti ricevuti.

Si invita quindi, tutto il personale assegnato ai diversi servizi secondo le vigenti disposizioni interne a prestare la massima attenzione e cura alle attività, anche quelle in assistenza ai magistrati.

Si rammenta che l'art. 23 al comma 3 richiama l'art. 23 comma 9 del D.L. n. 137/2020 prevede che alla deliberazione dell'impugnazione la Corte di Appello proceda con deliberazione collegiale da remoto e che il dispositivo della decisione sia comunicato alle parti sempre a mezzo pec a cura della cancelleria.

Si segnala, per la dovuta attenzione del personale amministrativo, che la norma transitoria contenuta nel comma 5 dell'art. 23 prevede che:

- la nuova disciplina si applica a tutti i processi (fatta eccezione per quelli nei quali è stata disposta la rinnovazione istruttoria) la cui udienza è fissata dal prossimo 25/11/2020 (cioè dopo 15 giorni dall'entrata in vigore del DL),
- che per i processi già fissati tra il 16° e il 30° giorno dall'entrata in vigore, l'eventuale richiesta di discussione orale o la richiesta di partecipazione dell'imputato all'udienza deve essere presentata entro 5 gg dall'entrata in vigore del DL (così ridotto quel termine perentorio normalmente fissato a 15 gg.).

Art. 24 Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l'udienza e' rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza e' giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'udienza non puo' essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni.

3. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1.

4. Il corso dei termini di cui all'articolo 15, commi 2 e 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 e' sospeso durante il tempo in cui il procedimento disciplinare e' rinviato per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza e' giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della Salute. Agli effetti della durata della sospensione dei termini si applica la disposizione di cui al comma 2.

Per quanto di interesse agli adempimenti di cancelleria con riferimento all'art. 24 comma 1, il cui testo si è innanzi riportato per comodità di lettura, si invita il personale addetto ad aver cura – al fine di averne memoria nel fascicolo - di provvedere sempre ad annotare periodi di eventuale sospensione del processo dovuti ad assenze (dei soggetti indicati dalla norma) giustificate da quarantena, isolamento fiduciario o per il necessario rispetto in generale delle misure urgenti in materia di emergenza epidemiologica COVID 19.

Tali eventi devono essere annotati sia sulla copertina del fascicolo processuale che sui fascioletti predisposti per i componenti del collegio.

Tale memento infatti è importante sia ai fini del computo del decorso della prescrizione del reato che ai fini del computo dei termini di fase della misura cautelare.

Il presente ordine di servizio è immediatamente esecutivo.

Si autorizza sin d'ora la richiesta delle abilitazioni per le pec di nuova istituzione e per quant'altro necessario ai privilegi di accesso ai sistemi informatici in uso ai servizi di assegnazione.

Si comunichi:

- ai dipendenti incaricati della titolarità dell'accesso alle pec neo istituite
- ai direttori e responsabili delle sezioni penali ed a tutto il personale dell'area penale.

Si comunichi altresì per opportuna conoscenza:

- al sig. Presidente della Corte di Appello
- ai sigg. Presidenti di Sezione
- ai sigg. Magistrati
- a tutto il personale

SEDE

Si richiede al sig. Presidente della Corte di voler disporre la pubblicazione sul sito istituzionale e, ove lo ritenga, la comunicazione al sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari e al Consiglio dell'Ordine Avvocati di Bari per opportuna informazione.

Il Dirigente Amministrativo
dott.ssa Angela Valenzano





Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici del pubblico ministero con modalità telematica previste dal dell'art. 24 comma 1 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 pubblicato sulla G.U. n.269 del 28 ottobre 2020 recante "Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"

IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

Visto l'art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, pubblicato sulla G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020 che demanda al Direttore Generale S.I.A. del Ministero della Giustizia l'emanazione di un provvedimento contenente le disposizioni che regolano la procedura telematica di deposito obbligatorio da parte degli avvocati di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici del pubblico ministero;

rilevato che l'art. 24 comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, consente di adottare disposizioni anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

visto il D. lvo 18 maggio 2018, n. 51;

visto il D.M. 21 febbraio 2011, n. 44;

visto il D.M. 27 aprile 2009;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento individua il portale del processo telematico di cui all'art. 24 comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
2. Il presente provvedimento stabilisce, altresì, le modalità telematiche di deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici del

pubblico ministero previsto dall'art. 24 comma 1 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020.

ART. 2

(Individuazione del portale del processo penale telematico)

1. Per il deposito degli atti di cui all'art. 1, comma 2, del presente provvedimento si utilizza esclusivamente il Portale Deposito atti Penali di cui al provvedimento direttoriale n. 5477 dell'11 maggio 2020 pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia in data 12 maggio 2020.

ART. 3

(Modalità telematiche di deposito al Portale Deposito atti Penali)

1. Per le modalità telematiche di deposito degli atti di cui all'art. 1, comma 2, del presente provvedimento si rinvia alle disposizioni contenute nel provvedimento direttoriale n. 5477 dell'11 maggio 2020 pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia in data 12 maggio 2020.

ART. 4

(Pubblicità)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Il Direttore Generale
Alessandra Cataldi



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 83, comma tredicesimo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19"

Visto l'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, a sua volta modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125;

Visto l'art. 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009, recante "Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia";

Visti i principi del decreto del Ministro della Giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 89 del 18.4.2011) recante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24", come modificato dal decreto ministeriale 15 ottobre 2012, n. 209, e dal decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 48;

Considerato che l'amministrazione ha acquistato i seguenti sistemi ai sensi dei decreti legislativi nn. 163/2006 e 50/2016:

Via Crescenzo, 17/c – 00193 Roma – prot.dgsia.dog@giustiziacert.it

1) sistema MVC0: acquistato con contratto stipulato in data 23.9.2015 dal Ministero della Giustizia – Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi con il Raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Lutech s.p.a. (mandataria), Telecom Italia (mandante), e Radio Trevisan (mandante), avente ad oggetto il servizio di presidio alle sessioni di multi-videoconferenza presso le aule giudiziarie e le sale penitenziarie, nonché il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati audio-video installati nelle stesse, CIG 6339014FD2, contratto in regime di proroga tecnica fino al 30.6.2020, nelle more della migrazione delle aule giudiziarie e delle sale penitenziarie al contratto di cui al punto 2);

2) sistema MVC1: acquistato con contratto esecutivo “Offerta per le Amministrazioni” stipulato, in data 17.11.2017, dal Ministero della Giustizia – Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati con BT Italia s.p.a., di adesione al Contratto Quadro “Offerta per le Amministrazioni” stipulato, in data 23.5.2016, da Consip s.p.a. con BT Italia s.p.a. per i servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC2, CIG contratto quadro 5133642F61, CIG derivato 728078777F, CUP J56F17000000001 e relativo Contratto complementare stipulato, in data 11.10.2018, dal Ministero della Giustizia – Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati con BT Italia s.p.a., avente ad oggetto l’integrazione dei servizi di telepresenza per la partecipazione a distanza al dibattito ex legge 103/2017, CIG 7488181272;

3) sistema MVC2: acquisizione avvenuta mediante ordine diretto di acquisto n. 4011463 stipulato, in data 22.12.2017, a valere sulla Convenzione per la fornitura di licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni (Microsoft Enterprise Agreement 4) stipulata, in data 1.8.2016, da Consip s.p.a. con Fujitsu Technology Solutions s.p.a., CIG Convenzione 67518044EB, CIG derivato 73331735CB;

4) sistema MVC3: acquisizione avvenuta mediante ordine diretto di acquisto n. 4011463 stipulato, in data 22.12.2017, a valere sulla Convenzione per la fornitura di licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni (Microsoft Enterprise Agreement 4) stipulata, in data 1.8.2016, da Consip s.p.a. con Fujitsu Technology Solutions s.p.a., CIG Convenzione 67518044EB, CIG derivato 73331735CB;

Visto il provvedimento direttoriale di individuazione dei programmi per lo svolgimento delle udienze penali e civili n. 5900 del 21 maggio 2020 previsto dall’art. 83 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, e pubblicato in pari data sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento individua gli strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento delle udienze civili, delle udienze penali e degli atti di indagini preliminari, come previsto dall’art. 221, commi 6, 7 e 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche, e dall’art. 23, commi 2, 4, 5 e 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

2. Il presente provvedimento individua, altresì, i sistemi telematici per le comunicazioni o notificazioni relative agli avvisi ed ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi

Via Crescenzo, 17/c – 00193 Roma – prot.dgsia.dog@giustiziacert.it

dell'art. 83, commi tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modifiche.

ART. 2

(Strumenti di partecipazione a distanza nella disponibilità dell'amministrazione)

Gli strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento di attività giudiziaria nella disponibilità dell'amministrazione sono:

- a) MVC0: servizio di videoconferenza in via di dismissione dal 31.12.2019 e reso alle medesime condizioni della MVC1 su piattaforma di gestione AVAYA – Equinox, ma con sistema di codifica e decodifica basato su tecnologia Lifesize degli apparati del contratto Lutech s.p.a. e con gli stessi limiti descritti al punto b);*
- b) MVC1: servizio basato su piattaforma AVAYA-Equinox, che consente il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il luogo della custodia, con canale di comunicazione criptato, realizzato su rete telematica dedicata, interna alla Rete Unitaria Giustizia, con sala regia dedicata, sistema di gestione e controllo su infrastruttura dell'Amministrazione e con il limite massimo di 75 procedimenti contemporanei, per un numero complessivo massimo di 360 aule/sale collegabili tra loro e con la possibilità di visibilità reciproca fino a 20 aule/sale;*
- c) MVC2: servizio reso con canale di comunicazione criptato su rete telematica pubblica utilizzabile sia dall'interno sia dall'esterno della Rete Unitaria Giustizia, senza sala regia, con un sistema di gestione e controllo su cloud ibrido in aree (tenant) di data center ubicati nel territorio dell'Unione Europea (Repubblica di Irlanda e Regno dei Paesi Bassi) e amministrate dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia che detiene in via esclusiva le chiavi di accesso ai log di sessione; assicura il collegamento audiovisivo a distanza sino ad un massimo di 250 partecipanti e con la visibilità contemporanea, allo stato, di 9 di essi;*
- d) MVC3: servizio reso con canale di comunicazione criptato su rete telematica pubblica utilizzabile sia dall'interno sia dall'esterno della Rete Unitaria Giustizia, senza sala regia, con un sistema di gestione e controllo in data center dell'Amministrazione; assicura il collegamento audiovisivo a distanza sino ad un massimo di 250 partecipanti e con la visibilità contemporanea di 5 di essi.*

ART. 3

(Svolgimento delle udienze civili)

Nelle ipotesi prevista dall'art. 221, commi 6 e 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche, le udienze civili a distanza si svolgono mediante uno dei collegamenti indicati alle lettere c) e d) dell'art. 2 del presente provvedimento.

ART. 4

(Svolgimento delle udienze penali e degli atti delle indagini preliminari)

Le udienze penali a distanza di cui all'art. 221, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche, e dall'art. 23, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si svolgono utilizzando uno dei collegamenti di cui all'art. 2 del presente provvedimento.

ART. 5

(Attività di cui al comma 9 dell'art. 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137)

Via Crescenzo, 17/c – 00193 Roma – prot.dgsia.dog@giustiziacert.it

Le attività di cui al comma 9 dell'art. 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si svolgono utilizzando uno dei collegamenti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2 del presente provvedimento.

ART. 6

(Comunicazioni e notificazioni nelle ipotesi prevista dall'art. 83, commi tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

Nelle ipotesi previste dall'art. 83, commi tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, per le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del medesimo articolo, i tribunali ordinari e le procure della repubblica presso i tribunali ordinari nonché i tribunali per i minorenni e le procure della repubblica presso i tribunali per i minorenni possono utilizzare, oltre al Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali di cui alla Circolare 11 dicembre 2014 (Avvio del Sistema di Notificazioni e comunicazioni telematiche penali), anche il sistema ministeriale PEC TIAP-Document@ di cui ai provvedimenti DGSIA n. 1593.U del 26 gennaio 2016 e n. 19717.U del 29.9.2016.

ART. 7

(Fonoregistrazione)

I sistemi di cui all'art. 2, lettere a) e b), sono collegati all'apparato di fonoregistrazione esterno presente nella medesima aula di udienza ed utilizzato anche ai fini della trascrizione. I sistemi di cui all'art. 2, lettere c) e d), possono essere collegati all'apparato di cui al precedente periodo, se presente o comunque ai mezzi di riproduzione fonografica ed audiovisiva di cui all'art. 141 bis c.p.p.

ART. 8

(Consultazione riservata tra difensore e imputato)

Nel caso di collegamento con i sistemi di cui all'art. 2, lett. a) e b), del presente provvedimento, la consultazione riservata tra difensore e imputato è assicurata attraverso un circuito dedicato e criptato VoIP (Voice over Internet Protocol). Per le rogatorie internazionali anche nel caso dei collegamenti con i sistemi di cui all'art. 2, lett. a), si utilizza la telefonia su linee PSTN (Public Switched Telephone Network) al numero indicato dall'autorità straniera.

ART. 9

(Requisiti di sicurezza e protezione dei dati)

I sistemi di cui all'art. 2 utilizzano canali criptati i cui algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione sono conformi a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, delle Specifiche Tecniche del D.M. 44/2011.

Per i citati sistemi, i log sono gestiti con le seguenti modalità:

a) MVC0 (piattaforma AVAYA-Equinox con codec Lifesize): medesime informazioni di MVC1.

b) MVC1 (piattaforma AVAYA-Equinox):

sono conservati i dati tecnici di sessione quali: nome aula, codice identificativo Codec della VDC (Video Display Controller), orario di inizio e fine sessione, tempi di indisponibilità. Non sono, pertanto, raccolti dati personali.

c) MVC2 (piattaforma Microsoft Teams):

sono conservati i dati tecnici di sessione quali: orario di inizio e fine sessione, identificativo utente, durata, sistema operativo del dispositivo utilizzato, indirizzo IP, nome dispositivo e CPU.

Via Crescenzo, 17/c – 00193 Roma – prot.dgsia.dog@giustiziacert.it

Tali dati sono trattati secondo quanto previsto dal privacy disclaimer del fornitore.

d) MVC3 (piattaforma Microsoft Skype for Business):

i Log di Microsoft IIS (Internet Information Services) e del motore dell'applicativo Skype for Business sono conservati in data center dell'amministrazione. Trattasi di dati tecnici di sessione, quali: orario di inizio e fine sessione, identificativo utente, durata, sistema operativo del dispositivo utilizzato, indirizzo IP, accessi alla piattaforma. Non sono raccolti dati relativi ai contenuti delle attività degli utenti. Tali dati sono trattati secondo quanto previsto dal privacy disclaimer del fornitore.

ART. 10

(Efficacia)

Il presente provvedimento acquista efficacia alla data della pubblicazione sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia ed è comunicato a tutti gli uffici giudiziari.

Dalla data di cui al comma 1, cessano di avere efficacia le disposizioni del provvedimento direttoriale di individuazione dei programmi per lo svolgimento delle udienze penali e civili n. n. 5900 del 21 maggio 2020 pubblicato in pari data sul Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.

*Il Direttore Generale
Alessandra Cataldi*



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio

IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

Visto l'art. 24 comma 4 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 pubblicato sulla G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020 che stabilisce che "per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio";

Visto il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, riguardante "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il D.P.C.M. 2 novembre 2005 recante "regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata";

Visto il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44 "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24";

Visto il D.lvo 18 maggio 2018, n. 51;

Visto il DM 27 aprile 2009;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

ART. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento individua gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge, n. 137, del 28 ottobre 2020.
2. Il presente provvedimento detta, altresì, le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

ART. 2
(Indicazione degli indirizzi Posta Elettronica Certificata degli uffici giudiziari destinatari)

1. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari utilizzabili per il deposito con valore legale degli atti, documenti e istanze comunque denominati di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono riportati nell'elenco di cui all'allegato n. 1 al presente provvedimento.
2. L'elenco contiene gli indirizzi di posta elettronica certificata assegnati ai seguenti Uffici Giudiziari:
 - Corte di Cassazione;
 - Procura Generale presso la Corte di Cassazione;
 - Corti di Appello;
 - Procure Generali presso la Corte di Appello;
 - Tribunali;
 - Procure della Repubblica presso il Tribunale;
 - Tribunali per i Minorenni;
 - Procure della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
 - Tribunali e Uffici di Sorveglianza.
 - Giudici di Pace

ART. 3
(Formato dell'atto del procedimento e modalità di invio dei documenti allegati in forma di documento informatico)

1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell'art. 2, rispetta i seguenti requisiti:
 - è in formato PDF;
 - è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
 - è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
2. I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:
 - sono in formato PDF;
 - le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.

3. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
4. La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 *Megabyte*.

ART. 4
(Pubblicità)

1. Il presente provvedimento ed il suo allegato sono pubblicati sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Il Direttore Generale per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia